



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Regione Emilia Romagna

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Strada del Quartiere n. 2/a – Parma

* * * * *

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL DIRETTORE GENERALE**

Deliberazione assunta il 26/09/2011 N.640

Proposta n. 15354

Ufficio/Servizio proponente: SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DIE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN APPALTI, CONCESSIONI, FORNITURE E SERVIZI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI NELLA PROVINCIA DI PARMA

Il giorno 26/09/2011 alle ore 18:00 nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – Strada del Quartiere n.2/a – Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario , ha adottato l'atto in oggetto specificato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN APPALTI, CONCESSIONI, FORNITURE E SERVIZI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI NELLA PROVINCIA DI PARMA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- il 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria un protocollo di legalità, volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;
- il 23 giugno 2010 lo stesso Ministero ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", che prevede l'estensione delle attività di controllo antimafia nei settori di attività a valle dell'aggiudicazione delle opere pubbliche, nei quali i relativi contratti, quando non assumono la forma del subappalto, sono sottratti al sistema di verifiche sull'infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

ATTESO che la Prefettura di Parma, al fine di perseguire il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori di attività sopra menzionati, ha ritenuto di proporre alle pubbliche amministrazioni, enti pubblici e /o concessionari di opere e servizi pubblici la sottoscrizione di un Protocollo di Legalità finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività in parola, prevenzione da attuarsi sia attraverso l'estensione delle cautele antimafia all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori degli appalti pubblici sotto la soglia comunitaria, sia attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione di opere pubbliche sul territorio provinciale mediante i Gruppi di Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

VISTO il testo del Protocollo di Legalità proposto dalla Prefettura di Parma, sottoscritto il 20 maggio 2011 e che si allega al presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, con la sottoscrizione del Protocollo di Legalità sopra menzionato, che produrrà i propri effetti per due anni dalla data della sua sottoscrizione, questa Azienda si impegna:

- a richiedere alla Prefettura di Parma le informazioni antimafia di cui all'art.10 del DPR 03/06/1998, n°252 anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore ad Euro 250.000,00, per i sub - contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti di soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come meglio individuati dal Protocollo di Legalità in argomento;
- ad acquisire tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e degli eventuali sub – contraenti, con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, ad acquisire i relativi certificati camerali con dicitura antimafia ed a trasmetterli alla Prefettura di Parma ai fini del rilascio delle informazioni di cui al DPR 252/1998;
- a prevedere nei bandi di gara le clausole previste dagli artt. 4, 7 e 8 del Protocollo di Legalità oggetto del presente atto, ed esplicitate dall'allegato al Protocollo medesimo, al fine di

predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui ai punti precedenti;

- a costituire una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti d'appalto di importo pari o superiore ad Euro 250.000,00, delle imprese esecutrici a qualunque titolo sia di opere o lavori di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00, sia di servizi e forniture "sensibili" indipendentemente dal loro importo ed a trasmettere ogni due mesi i relativi dati alla Prefettura di Parma, che svolgerà le successive attività di accertamento per mezzo del Gruppo Interforze;
- a dare pieno adempimento agli obblighi in materia di:
 - a) verifica della regolarità contributiva e previdenziale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici;
 - b) verifica dell'attuazione, da parte delle medesime imprese, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - c) tracciabilità dei flussi finanziari e di verifica del rispetto delle medesime disposizioni da parte dei subappaltatori e sub – contraenti;

RITENUTO opportuno approvare il testo del Protocollo di Legalità proposto dalla Prefettura di Parma;

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Attività Tecniche;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

DELIBERA

- 1) di approvare il Protocollo di Legalità proposto dalla Prefettura di Parma al fine di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori di attività a rischio di infiltrazione mafiosa;
- 2) di dare atto che il testo del Protocollo di Legalità in oggetto è allegato al presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, con la sottoscrizione del Protocollo in esame, questa Azienda si impegna:
 - a richiedere alla Prefettura di Parma le informazioni antimafia di cui all'art.10 del DPR 03/06/1998, n°252 anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore ad Euro 250.000,00, per i sub - contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti di soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come meglio individuati dal Protocollo di Legalità in argomento;
 - ad acquisire tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e degli eventuali sub – contraenti, con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, ad acquisire i relativi certificati camerali con dicitura antimafia ed a trasmetterli alla Prefettura di Parma ai fini del rilascio delle informazioni di cui al DPR 252/1998;

- a prevedere nei bandi di gara le clausole previste dagli artt. 4, 7 e 8 del Protocollo di Legalità oggetto del presente atto, ed esplicitate dall'allegato al Protocollo medesimo, al fine di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui ai punti precedenti;
 - a costituire una banca dati delle imprese aggiudicatrici di contratti d'appalto di importo pari o superiore ad Euro 250.000,00, delle imprese esecutrici a qualunque titolo sia di opere o lavori di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00, sia di servizi e forniture "sensibili" indipendentemente dal loro importo ed a trasmettere ogni due mesi i relativi dati alla Prefettura di Parma, che svolgerà le successive attività di accertamento per mezzo del Gruppo Interforze;
 - a dare pieno adempimento agli obblighi in materia di:
 - a) verifica della regolarità contributiva e previdenziale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici;
 - b) verifica dell'attuazione, da parte delle medesime imprese, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - c) tracciabilità dei flussi finanziari e di verifica del rispetto delle medesime disposizioni da parte dei subappaltatori e sub – contraenti;
- 4) di dare atto che il Protocollo di Legalità allegato al presente atto produrrà i propri effetti per due anni a far tempo dalla data di sottoscrizione del Protocollo medesimo;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione ai servizi Acquisizione beni e servizi, Logistica e servizi esternalizzati, ai Direttori amministrativi di Distretto e Ospedali, alla Direzione sanitaria, alla Direzione Amministrativa.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA IN APPALTI,
CONCESSIONI, FORNITURE E SERVIZI
NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI
NELLA PROVINCIA DI PARMA



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

La Prefettura di Parma e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

PREMESSO

- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- che le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l'Emilia-Romagna, tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
- che il 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno, On.le Roberto Maroni ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;

- che in data 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Confindustria un protocollo di legalità volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;

RITENUTO

pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura di Parma (di seguito indicati, rispettivamente, come "stazione appaltante" e "Prefettura", ovvero entrambe come "parti") del presente "Protocollo di legalità"- redatto su protocollo tipo predisposto dalle Prefetture dell'Emilia Romagna e sul quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla-osta - finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D. Lgs. 490/94 ed al D.P.R. 252/98, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

opere pubbliche, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.

Art. 2 - Controlli antimafia

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, di seguito indicata come stazione appaltante, si impegna a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili", indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

Art. 3 - Informative antimafia

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contrattanti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti e i relativi certificati camerali dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della Provincia di Parma e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo.

Art. 4 - Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

3. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria.

Art. 5 - Monitoraggio

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

La stazione appaltante manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo pari o superiore a € 250.000,00 e delle imprese sub-appaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a € 50.000,00, ovvero per i servizi e forniture di cui all'art. 2, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetteranno periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.

Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 6 - Informativa atipica

Nell'applicazione del presente Protocollo, i controlli che diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, septies, D.L. 6/9/1982 n. 629 (conv. nella legge 12/10/1982, n. 726) e dell'art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 (cd. Informazioni atipiche) consentono alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l'impresa



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

cui le informazioni si riferiscono con conseguente risoluzione dei contratti in corso.

Art. 7 - Informazioni e denuncia di richieste illecite

La stazione appaltante si impegna, sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti, a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti presentino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Art. 8 - Subappalti

La stazione appaltante valuterà la possibilità di inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 9 - Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

La stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro

La stazione appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, la stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Art. 11 - Flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010, conv. in L. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.

La medesima stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Efficacia giuridica del Protocollo di legalità

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle *clausole* indicate nel presente protocollo, la stazione appaltante firmataria ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo pari o superiore a € 250.000.

In particolare, la stazione appaltante riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo e che ne forma parte integrante, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Il presente protocollo ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Allegato

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Parma, tra l'altro consultabile al sito www.prefettura.it/parma, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, nonché la possibilità per la stazione appaltante di escludere l'impresa destinataria di informazioni atipiche. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

IL PREFETTO DI PARMA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DI A.U.S.L. PARMA

Parma, 20 maggio 2011

Letto, confermato, firmato:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elena Saccenti

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ettore Brianti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo Fabi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata **affissa all'albo** di questa Azienda Unità Sanitaria Locale **IL GIORNO 28/09/2011** e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.37 della L.R.20/12/94 n.50 così come modificato dall'art.12 della L.R.23/12/04 n.29.

La presente deliberazione diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione, come previsto dalla Legge Regionale sopra indicata.

Lì 28/09/2011 IL FUNZIONARIO

Dott. Erio Azzolini

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO

Dott. Erio Azzolini

<p>La presente deliberazione pubblicata il _____, soggetta a controllo della Giunta Regionale (Legge 30/12/1991 n. 412 Art. 4 c.8)</p> <p>Data ricevimento Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Chiarimenti Regione prot n.. _____ del _____</p> <p>Richiesta chiarimenti ai servizi/uffici prot. n. _____ / _____ del _____</p> <p>Controdeduzioni Regione _____</p> <p>Regione annullamento parziale/totale prot. _____ del _____</p> <p>È divenuta esecutiva in data _____</p> <p>è stata approvata nella seduta della Giunta Regionale del _____</p>
--

La presente deliberazione viene trasmessa

- al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3), della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 il 28/09/2011
- al Consiglio dei Sanitari il
- alla Conferenza dei Sindaci il

ai seguenti uffici/servizi: